



Berna, 11 febbraio 2016

Codice della pratica: 6617 - CES/DAC

Decisione

concernente la

Greenhope Foundation

Assoggettamento alla vigilanza e modifica dello statuto (organizzazione)

- A. Per atto pubblico del 09.10.2015 e iscrizione del 14.10.2015 nel registro di commercio del Cantone Ticino (pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 202 del 19.10.2015) è stata costituita ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC) la Greenhope Foundation con sede ad Agno.

Lo scopo della fondazione Greenhope è conferire un senso benefico allo sport coinvolgendo attivamente nell'organizzazione di eventi e attività volti alla raccolta di proventi destinati ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie nonché alla crescita di giovani talenti sportivi.

La fondazione Greenhope si distingue per il suo duplice impegno: lottare contro il cancro infantile e favorire la crescita di giovani talenti sportivi.

Nel quadro del fine stabilito, la fondazione è attiva in tutta la Svizzera e all'estero.

La fondazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno.

Il fondatore si riserva esplicitamente il diritto di procedere a una modifica del fine conformemente all'articolo 86a del CC.

La fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro.

- B. Alla fondazione è stato destinato un capitale iniziale di 50'000 franchi.

- C. Giusta l'articolo 84 CC le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. Soggiacciono all'autorità federale di vigilanza le fondazioni attive sul piano nazionale o internazionale. Dato che persegue un fine di interesse nazionale ed internazionale, la fondazione summenzionata sottostà alla vigilanza della Confederazione.
- D. La modifica statutaria riguarda la correzione della sede che era stata precedentemente fissata per errore a Manno.
- E. La riscossione di un emolumento per la presente decisione è retta dall'articolo 3 dell'ordinanza del 19.11.2014 sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (RS 172.041.18).

Per i motivi esposti il Dipartimento federale dell'interno

decide:

- 1. La Greenhope Foundation è sottoposta alla vigilanza della Confederazione, esercitata dal Dipartimento federale dell'interno (DFI).
- 2.a) Il consiglio di fondazione è tenuto a presentare al DFI entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale un rendiconto (un esemplare) corredato di:
 - rapporto d'attività;
 - conto annuale comprendente bilancio, conto d'esercizio e allegato;
 - rapporto dell'ufficio di revisione;
 - nota di approvazione del rendiconto e del rapporto da parte del consiglio di fondazione.
- b) Eventuali regolamenti e modifiche devono essere sottoposti per approvazione al DFI.
- c) Il numero dei membri e la composizione del consiglio di fondazione, gli aventi diritto di firma come pure eventuali modifiche devono essere notificati entro un mese all'autorità di vigilanza e al registro di commercio.
Tutti i documenti devono essere redatti in una lingua nazionale.
- 3. Lo statuto della Greenhope Foundation è modificato conformemente alla decisione del consiglio di fondazione del 25.01.2016. Il nuovo testo dello statuto è allegato alla presente decisione e ne fa parte integrante.
- 4. Per la decisione è messo in conto alla fondazione un emolumento di 2'400 franchi pagabile entro 30 giorni tramite la polizza di versamento allegata alla fattura.

5. La decisione è notificata a (per raccomandata con due allegati):

Greenhope Foundation, via Campagna 13, 6982 Agno

Rimedi giuridici

Contro questa decisione può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni dalla notifica al consiglio di fondazione al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo.

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del (della) ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del (della) ricorrente (art. 52 della legge federale del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021).

6. La decisione è comunicata a:

- Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino [dopo essere passata in giudizio con allegato a)]
- Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale
- Divisione delle contribuzioni

p.o. N. 

Helena Antonio
Responsabile

Allegati:

- a) nuova versione approvata dello statuto
- b) fattura

MODIFICA
secondo la decisione del
11 FEB 2016

DIP. FEDERALE DELL'INTERNO
Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

p.a. N. Antles
Helena Antonio
Responsabile



STATUTO FONDAZIONE GREENHOPE

1) Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

Art. 1 Denominazione e sede

- 1.1 Sotto la denominazione „Greenhope Foundation” (qui di seguito Fondazione) è stata costituita una Fondazione autonoma ai sensi dell' Art. 80 e seguenti del Codice Civile svizzero con sede ad Agno (Ticino).
- 1.2 Eventuali trasferimenti di sede in un'altra località della Svizzera, necessitano del consenso dell'autorità di vigilanza competente.

Art. 2 Scopo

- 2.1 Lo scopo della Fondazione Greenhope è conferire un senso benefico allo sport coinvolgendolo attivamente nell'organizzazione di eventi e attività volti alla raccolta di proventi destinati ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie nonché alla crescita di giovani talenti sportivi.

La Fondazione Greenhope si distingue per il suo duplice impegno: lottare contro il cancro infantile e favorire la crescita di giovani talenti sportivi.

Nel quadro del fine stabilito, la Fondazione è attiva in tutta la Svizzera e all'estero.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno.

Il fondatore si riserva esplicitamente il diritto di procedere a una modifica del fine conformemente all'articolo 86A del CC.

- 2.2 La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro.

Art. 3 Patrimonio

- 3.1 Alla Fondazione è stato destinato un capitale iniziale pari a CHF 50'000.-. Tale capitale può essere immediatamente eroso al fine di perseguire gli scopi della Fondazione. Una riserva in cassa pari a CHF 10'000.- deve comunque sempre essere garantita.
- 3.2 Contribuiscono a formare il patrimonio della Fondazione altre eventuali donazioni del suo fondatore o di terzi nonché i proventi derivanti dal patrimonio apportato.
- 3.3 La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi generalmente riconosciuti.

- 3.4 Il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo i principi commerciali riconosciuti. In particolare, occorre ripartire i rischi ed evitare di mettere in pericolo il capitale con transazioni speculative o investimenti eccessivamente prudenti.

2) Organizzazione della Fondazione

Art. 4 Organi della Fondazione


Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Fondazione
- L'ufficio di revisione

Art. 5 Consiglio di Fondazione e relativa composizione

- 5.1 La gestione della Fondazione spetta ad un Consiglio di Fondazione costituito da almeno 3 persone fisiche. Almeno uno dei membri del consiglio di Fondazione con diritto di firma deve essere domiciliato in Svizzera.
- 5.2 Di norma, l'attività in seno al Consiglio di Fondazione è svolta a titolo onorifico. Soltanto le spese effettivamente sostenute sono rimborsate, mentre le prestazioni supplementari che richiedono un considerevole impegno lavorativo possono essere indennizzate nel singolo caso; le modalità per tali indennizzi dovranno essere specificate in un regolamento da sottoporre all'autorità di vigilanza per l'approvazione.

Art. 6 Costituzione e completamento


- 6.1 Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel suo completamento. Esso si costituisce e completa da solo. Quali membri possono essere presi in considerazione solamente persone che, con la loro posizione e il loro impegno, dimostrano di avere uno stretto legame con il fine della Fondazione.
- 6.2 La durata del mandato è di tre anni con possibilità di rielezione. In caso di dimissioni anticipate di un membro del Consiglio di Fondazione, la nomina del sostituto per il periodo residuo deve avvenire tramite elezione. I nuovi membri succedono ai propri predecessori fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.
- 6.3 Il Consiglio di Fondazione elegge il Presidente e designa i membri abilitati a rappresentare la Fondazione con firma collettiva.
- 6.4 Al Consiglio di Fondazione spetta l'onere di notifica al Registro di commercio competente circa tutte le modifiche nella composizione dei relativi organi e nell'assegnazione del diritto di firma ai membri.
- 6.5 La sospensione per giustificato motivo di membri del Consiglio di Fondazione è possibile in qualsiasi momento. Costituisce motivo giustificato la violazione da parte del membro in oggetto dei propri obblighi nei confronti della Fondazione o la sopravvenuta incapacità di
- 

adempiere adeguatamente al proprio mandato. La revoca dalla carica viene deliberata dal Consiglio di Fondazione con una maggioranza qualificata pari a 2/3.

Art. 7 Competenze

- 7.1 Il Consiglio di Fondazione svolge le attività pertinenti la Fondazione, rappresenta quest'ultima nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi. In particolare il Consiglio di Fondazione ha i seguenti obblighi non trasmissibili:
- disciplina il diritto di firma e di rappresentanza;
 - nomina i membri del Consiglio di Fondazione e designa l'ufficio di revisione;
 - approva il conto annuale;
 - veglia sulla destinazione dei fondi;
 - si adopera affinché la Fondazione garantisca la massima trasparenza a riguardo dei fondi gestiti;
 - si adopera affinché la filosofia della Fondazione venga trasmessa in maniera chiara ed efficace ad un pubblico il più ampio possibile;
 - partecipa in modo attivo alle attività di raccolta fondi.
- 7.2 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti i dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio stesso il quale dovrà far pervenire la relativa notifica all'autorità di vigilanza competente per l'approvazione.
- 7.3 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà, fatto salvo l'art. 7.1, di trasferire ad uno o più membri oppure a terzi le singole competenze.

Art. 8 Riunioni del Consiglio di Fondazione / Delibere

- 8.1 Il Consiglio di Fondazione è convocato ad opera del suo Presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, ogniqualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, almeno due volte all'anno. L'invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione deve generalmente pervenire 30 giorni prima della data stabilita per la riunione.
- 8.2 Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice quando lo statuto o gli eventuali regolamenti non prevedono un altro tipo di maggioranza. In caso di parità di voti, la decisione finale spetta al Presidente.
- 8.3 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro richieda la notifica verbale.
- 8.4 Il Segretariato redige un protocollo delle discussioni e delle delibere. Il verbale di approvazione del rendiconto annuale e di ulteriori delibere importanti deve essere inoltrato all'autorità di vigilanza.
- 

Art. 9 Contabilità

- 9.1 L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 9.2 Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.
- 9.3 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Fondazione inoltra all'autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Organo di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio stesso nonché l'eventuale elenco dei titoli.

Art. 10 Organo di revisione


- 10.1 Conformemente alle disposizioni di legge, il Consiglio di Fondazione designa un ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare ogni anno la contabilità della Fondazione e di sottoporgli, per approvazione, una relazione dettagliata sui risultati. L'ufficio di revisione ha inoltre il compito di controllare che le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento siano adempiute.
- 10.2 Nello svolgimento del suo mandato, l'ufficio di revisione notifica al Consiglio di Fondazione le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, ad informare l'autorità di vigilanza.

Art. 11 Responsabilità degli Organi della Fondazione

- 11.1 Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla Fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.
- 11.2 Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

3) Modifica dello statuto e scioglimento della Fondazione

Art. 12 Modifica dello statuto della Fondazione

- 12.1 Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, previa decisione unanime, a inoltrare all'autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione, ai sensi degli art. 85 e 86 del Codice Civile.
- 

- 12.2 L'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione, sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi, ai sensi dell' art.86b Codice Civile.

Art. 13 Scioglimento della Fondazione

- 13.1 Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 e 89 CC) ed soltanto dopo approvazione dell'autorità di vigilanza.
- 13.2 La decisione di scioglimento della Fondazione richiede l'unanimità dei membri del Consiglio di Formazione.
- 13.3 In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Fondazione devolve il patrimonio residuo ad un'associazione o una fondazione che ha per scopo il sostegno di bambini malati di cancro e che sia al beneficio dell'esenzione fiscale. Una reversione del patrimonio della fondazione al fondatore e ai suoi successori legali è esclusa.

4) Registro di commercio

Art. 14 Registro di commercio e vigilanza

- 14.1 La Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente.

Vezia, 9 ottobre 2015 (statuti modificati in data 25.01.2016)

